





- ❖ 1888- Legge Sanitaria Crispi stabilisce l'esercizio delle professioni sanitarie quali medico-chirurgo, veterinario, farmacista, dentista, flebotomo, **levatrice**.
- ❖ 1934 – costituzione della prima corporazione di ostetriche che l'anno dopo ottiene la istituzione e la tenuta dell'albo delle levatrici e comincia a pubblicare una rivista "LUCINA"
- ❖ 1937- il termine di LEVATRICE viene sostituito con il termine OSTETRICA
- ❖ 1945- soppresso il Sistema Sindacale Corporativo e costituzione di una FEDERAZIONE NAZIONALE DEI COLLEGI DELLE OSTETRICHE
- ❖ 1979- riconosciuta la funzione di ordini e collegi, in particolare art.1 e 2 del D.P.R n. 761 sancisce l'obbligo dell'iscrizione all'albo per il personale inserito nei ruoli sanitari
- ❖ Legge 1° febbraio 2006, n. 433. art. 2 comma 3- L'iscrizione all'albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti ed è subordinata al conseguimento del titolo universitario abilitante di cui al comma 1, salvaguardando comunque il valore abilitante dei titoli già riconosciuti come tali alla data di entrata in vigore della presente legge.



IL COLLEGIO PROFESSIONALE

- ORGANISMO A CARATTERE ASSOCIATIVO, ISTITUITO PER LEGGE E DOTATO DI PERSONALITÀ GIURIDICA DI DIRITTO PUBBLICO
- UN INSIEME DI PROFESSIONISTI ISCRITTI IN UN ALBO O ELENCO E RIUNITI IN APPOSITO ENTE ASSOCIATIVO I QUALI SVOLGONO PROFESSIONALMENTE UNA MEDESIMA ATTIVITÀ LAVORATIVA DI NATURA INTELLETTUALE
- È L'ORGANO INVESTITO PER LEGGE DEI POTERI DI AUTOGOVERNO E DI RAPPRESENTANZA DELLA CATEGORIA NELLA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DI SUA COMPETENZA



IL COLLEGIO PROFESSIONALE

DEVE TENDERE A REALIZZARE UNA TRIPLICE TUTELA:

- NEI CONFRONTI DELLA COLLETTIVITÀ PER GARANTIRE UN CORRETTO ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
- A SALVAGUARDIA DELLA PROFESSIONE STESSA NEI CONFRONTI DEL MONDO ESTERNO PER LA DIFESA DELLE SUE PREROGATIVE E DELLA SUA INDIPENDENZA E DELLA SUA DIGNITÀ
- NEI CONFRONTI DEI SINGOLI ISCRITTI, SIA NEI RAPPORTI CON I COLLEGHI CHE CON L'UTENZA



IL COLLEGIO PROFESSIONALE

- CONINCIDE DI NORMA CON LA SUA PROVINCIA
- QUALORA VI SIA UN NUMERO ESIGUO DI PROFESSIONISTI RESIDENTI O CHE VI LAVORANO È POSSIBILE COSTITUIRE UN COLLEGIO FRA DUE O PIÙ PROVINCE
- SONO ATTUALMENTE 86 IN TUTTA ITALIA
- SONO RIUNITI IN UNA FEDERAZIONE NAZIONALE CON SEDE A ROMA



ORGANI DEL COLLEGIO

- L'ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI NELL'ANNO
- IL CONSIGLIO DIRETTIVO
- IL PRESIDENTE, IL VICE-PRESIDENTE, IL SEGRETARIO, IL TESORIERE, CONSIGLIERE.
- IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI



ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI

- È COSTITUITA DA TUTTI GLI ISCRITTI ALL'ALBO TENUTO DAL COLLEGIO
- ANNUALMENTE VIENE INDETTA UN'ASSEMBLEA ORDINARIA CON COMPITI DI APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO E DEL CONTO CONSUNTIVO
- NON PUÒ ESSERE PUBBLICA
- IN PRIMA CONVOCAZIONE È VALIDA SE SONO PRESENTI ALMENO UN QUARTO DEGLI ISCRITTI
- IN SECONDA CONVOCAZIONE È VALIDA SE SONO PRESENTI UN NUMERO DI ISCRITTI ALMENO PARI A QUELLO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
- PUÒ ESSERE INDETTA UN'ASSEMBLEA STRAORDINARIA (SU RICHIESTA DEL PRESIDENTE O DEL CONSIGLIO O DA ALMENO UN SESTO DEGLI ISCRITTI NELL'ALBO)
- ASSEMBLEA ELETTORALE STRAORDINARIA



IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- È L'ORGANO ELETTIVO INVESTITO DI TUTTI I POTERI ATTRIBUITI AL COLLEGIO PER IL GOVERNO DELLA PROFESSIONE
- È ELETTO DALL'ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI OGNI TRE ANNI
- LA SUA COMPOSIZIONE VARIA A SECONDA DEGLI ISCRITTI ALL'ALBO (DA UN MINIMO DI 5 MEMBRI AD UN MASSIMO DI 15)
- È L'ORGANO ESECUTIVO CHE METTE IN ATTO I COMPITI DEL COLLEGIO
- È DEPUTATO ANCHE A COMPITI DI TIPO AMMINISTRATIVO (GESTIONE DEI BENI DEL COLLEGIO, DECISIONE DELLA TASSA DI ISCRIZIONE....)



COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- **COMPILARE E TENERE L'ALBO DEL COLLEGIO E PUBLICARLO ANNUALMENTE**
- **VIGILARE ALLA CONSERVAZIONE DEL DECORO E DELL'INDIPENDENZA DEL COLLEGIO (VIGILANZA DEONTOLOGICA)**
- **DESIGNARE I RAPPRESENTANTI DEL COLLEGIO PRESSO COMMISSIONI ENTI E ORGANIZZAZIONI DI CARATTERE LOCALE**
- **PROMUOVERE E FAVORIRE TUTTE LE INIZIATIVE INTESE A FACILITARE IL PROGRESSO CULTURALE DEGLI ISCRITTI NELL'ALBO**
- **COLLABORARE CON LE AUTORITÀ LOCALI NELLO STUDIO E NELL'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE POSSONO INTERESSARE IL COLLEGIO**
- **ESERCITARE IL POTERE DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEGLI ISCRITTI E INTERPORSI NELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI ONORARI**



GLI ORGANI INDIVIDUALI

IL PRESIDENTE

- VIENE ELETTO ALL'INTERNO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO A SCRUTINIO SEGRETO E A MAGGIORANZA DEI VOTI
- HA COMPITO DI RAPPRESENTANZA DEL COLLEGIO
- CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO DIRETTIVO E LE ASSEMBLEE DEGLI ISCRITTI
- DIRIGE L'ATTIVITÀ QUOTIDIANA DELL'UFFICIO
- PROVVEDE ALLA DELIBERAZIONI DEL DIRETTIVO



GLI ORGANI INDIVIDUALI IL VICE-PRESIDENTE

SOSTITUISCE IL PRESIDENTE IN CASO DI
SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO E
DISIMPEGNA LE FUNZIONI
EVENTUALMENTE DELEGATEGLI DAL
MEDESIMO



GLI ORGANI INDIVIDUALI

IL SEGRETARIO

- È RESPONSABILE DEL REGOLARE ANDAMENTO DELL'UFFICIO
- GLI È AFFIDATO L'ARCHIVIO, I VERBALI DELLE ADUNANZE DELLE ASSEMBLEE E DEL CONSIGLIO
- TENUTA DEI REGISTRI DELLE DELIBERAZIONI, IL REGISTRO DEGLI ATTI COMPIUTI IN SEDE DI CONCILIAZIONE, REGISTRO DEI PARERI..
- SPETTA L'AUTENTICAZIONE DELLE COPIE DELLE DELIBERAZIONI E DEGLI ALTRI ATTI RILASCIATI AD ALTRI PUBBLICI UFFICI O A SINGOLI INTERESSATI
- È IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI AGLI ISCRITTI NELL'ALBO



GLI ORGANI INDIVIDUALI

IL TESORIERE

- È CUSTODE E RESPONSABILE DELLA CASSA E DEGLI ALTRI VALORI DI PROPRIETÀ DEL COLLEGIO
- PROVVEDE ALLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DEL COLLEGIO
- PROVVEDE AL PAGAMENTO DEI MANDATI DI SPESA NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO APPROVATO IN ASSEMBLEA
- DEVE TENERE TUTTI I REGISTRI CONTABILI
- DEVE TENERE L'INVENTARIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COLLEGIO



GLI ORGANI INDIVIDUALI I CONSIGLIERI

- PARTECIPANO ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
- COLLABORANO ALL'INTERNO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PER PRENDERE LE DECISIONI DEL CASO
- POSSONO ESSERE NOMINATI DAL CONSIGLIO IN RAPPRESENTANZA DEL COLLEGIO
- PARTECIPANO AI CONSIGLI DI DISCIPLINA



COLLEGIO DEI REVISORI

- È L'ORGANO PRESPOSTO ALLA VIGILANZA SULLA GESTIONE CONTABILE DEL COLLEGIO
- SEGUE LE NORME DEL CODICE CIVILE SULL'ATTIVITÀ DEI COLLEGI SINDACALI DELLE SOCIETÀ PER AZIONI IN QUANTO APPLICABILI
- È COMPOSTO DA TRE MEMBRI EFFETTIVI E DA UN SUPPLENTE
- È NOMINATO DALL'ASSEMBLEA ELETTORALE DEGLI ISCRITTI ALL'ALBO
- DURA IN CARICA TRE ANNI
- VIENE NOMINATO AL SUO INTERNO UN PRESIDENTE CHE HA IL COMPITO DI COORDINARE L'ATTIVITÀ DELL'ORGANO



GESTIONE DELL'ALBO

- È IL COMPITO PIÙ IMPORTANTE DEMANDATO DALLO STATO AL COLLEGIO PROFESSIONALE
- È LA RAGIONE D'ESSERE DEL COLLEGIO
- È LA GARANZIA AI CITTADINI DEL LEGITTIMO ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DA PARTE DEI SUOI PROFESSIONISTI ISCRITTI
- È GARANZIA DI SVOLGERE NEI CONFRONTI DEGLI ISCRITTI LE FUNZIONI DI MAGISTRATURA DEONTOLOGICA E DISCIPLINARE



VIGILANZA DEONTOLOGICA

- **POTERE REGOLAMENTARE (CODICE DEONTOLOGICO)**
- **POTERE TARIFFARIO (ONORARI CONGRUI- TARIFFARIO)**
- **POTERE DISCIPLINARE- È IL POTERE PIÙ SIGNIFICATIVO ATTRIBUITO AL CONSIGLIO DIRETTIVO AI FINI DELLA TUTELA DEL DECORO E DELL'INDIPENDENZA DELLA PROFESSIONE**
- **FUNZIONE CONCILIATIVA - CONSISTE NEL POTERE DEL COLLEGIO DI INTERPORSI NELLE CONTROVERSIE TRA COLLEGHI O TRA SANITARI E CLIENTI, DI ONORARI O DI ALTRE QUESTIONI INERENTI L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE**



FEDERAZIONE NAZIONALE DEI COLLEGI

- ENTE DI DIRITTO PUBBLICO DOTATO DI AUTONOMIA
- FUNZIONE DI TUTELA E DI GOVERNO DELLA PROFESSIONE SUL PIANO NAZIONALE
- HA SEDE A ROMA
- ASSICURA IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEI COLLEGI, MA NON È GERARCHICAMENTE SOVRAORDINATO



ORGANI DELLA FEDERAZIONE

- CONSIGLIO NAZIONALE
- COMITATO CENTRALE
- ORGANI INDIVIDUALI -PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
SEGRETARIO, TESORIERE, CONSIGLIERI
- COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI



CONSIGLIO NAZIONALE

- È FORMATO DA TUTTE LE PRESIDENTI DEI COLLEGI PROVINCIALI
- NOMINA IL COMITATO CENTRALE ED IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
- SI RINNOVA OGNI TRE ANNI
- SI RIUNISCE ANNUALMENTE IN SEDUTA ORDINARIA PER APPROVARE I BILANCI PREVENTIVI ED I CONSUNTIVI
- DECIDE SUL CONTRIBUTO CHE OGNI COLLEGIO DEVE INVIARE ANNUALMENTE IN FEDERAZIONE
- APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI



COMITATO CENTRALE

- È FORMATO DA SETTE MEMBRI
- VIENE ELETTO DAL CONSIGLIO NAZIONALE A SCRUTINIO SEGRETO A MAGGIORANZA DI VOTI, FRA GLI ISCRITTI NEGLI ALBI
- DURA IN CARICA TRE ANNI



COMITATO CENTRALE COMPITI

- VIGILARE SUL PIANO NAZIONALE ALLA CONSERVAZIONE DEL DECORO E DELL'INDIPENDENZA DELLA PROFESSIONE
- COORDINARE E PROMUOVERE L'ATTIVITÀ DEI COLLEGI
- PROMUOVERE E FAVORIRE SUL PIANO NAZIONALE TUTTE LE INIZIATIVE RIVOLTE AL PROGRESSO CULTURALE DEGLI ISCRITTI NEGLI ALBI
- DESIGNARE I RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE NELLE COMMISSIONI, ENTI O ORGANIZZAZIONI DI CARATTERE INTERPROVINCIALE O NAZIONALE
- DARE IL PROPRIO CONCORSO ALLE AUTORITÀ CENTRALI NELLO STUDIO E NELL'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE POSSANO INTERESSARE LA PROFESSIONE
- DARE DIRETTIVE DI MASSIMA AI COLLEGI PER RISOLVERE CONTROVERSIE CONCERNENTI ONORARI E SPESE
- ESERCITARE IL POTERE DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEI CONSIGLI DIRETTIVI DEI COLLEGI
- ELABORAZIONE CODICE DEONTOLOGICO
- COMPITI AMMINISTRATIVI E CONTABILI



ORGANI INDIVIDUALI

**IL PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
SEGRETARIO, TESORIERE, CONSIGLIERI**

- **VENGONO ELETTI DAL COMITATO CENTRALE NELLA PRIMA ADUNANZA DOPO LA SUA ELEZIONE**
- **LE ATTRIBUZIONI ED I COMPITI SONO IN TUTTO SIMILI A QUELLI DEI CORRISPONDENTI ORGANI DEI COLLEGI**



COLLEGIO DEI REVISORI

- VIENE ELETTO SEMPRE DAL CONSIGLIO NAZIONALE OGNI TRE ANNI
- È COMPOSTO DA TRE MEMBRI EFFETTIVI ED UN SUPPLENTE
- È L'ORGANO PRESPOSTO ALLA VIGILANZA SULLA GESTIONE CONTABILE DELLA FEDERAZIONE
- SEGUE LE NORME DEL CODICE CIVILE SULL'ATTIVITÀ DEI COLLEGI SINDACALI DELLE SOCIETÀ PER AZIONI IN QUANTO APPLICABILI
- VIENE NOMINATO AL SUO INTERNO UN PRESIDENTE CHE HA IL COMPITO DI COORDINARE L'ATTIVITÀ DELL'ORGANO



COMITATO CENTRALE ESERCENTI PROFESSIONI SANITARIE (CCEPS)

ORGANO DI NATURA GIURISDIZIONALE
CHIAMATO A PRONUNCIARSI IN MERITO
AI PROVVEDIMENTI DEI CONSIGLI DIRETTIVI
IN MATERIA DISCIPLINARE E DI
ISCRIZIONE NELL'ALBO,
NONCHÉ IN MATERIA ELETTORALE



COMITATO CENTRALE ESERCENTI PROFESSIONI SANITARIE (CCEPS)

LA COMMISSIONE È PRESEDIATA DA UN CONSIGLIERE
DI STATO E COMPOSTA DA:

- UN MEMBRO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ
- UN DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL MINISTERO DELLA SALUTE
- UN DIRIGENTE MEDICO DEL MINISTERO
- 8 LIBERI ESERCENTI LA PROFESSIONE OSTETRICA (5 EFFETTIVI E 3 SUPPLENTI CHE VENGONO DESIGNATI DAL COMITATO CENTRALE DELLA FNCO E TRE DI LORO NON DEVONO ESSERE DEL COMITATO STESSO)



RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL COLLEGIO

- **OGNI ISCRITTO HA L'ONERE E L'OBBLIGO DI RISPETTARE LE REGOLE COMPORTAMENTALI STABILITE DAL COLLEGIO**
- **SECONDO IL DPR 221/1950 art. 38 "i sanitari che si rendano colpevoli di abuso o mancanza nell'esercizio della professione o di fatti disdicevoli al decoro professionale, sono sottoposti a procedimento disciplinare del CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COLLEGIO DELLA PROVINCIA NEL CUI ALBO SONO ISCRITTI, indipendentemente dalla località in cui è stata commessa la mancanza per la quale si procede**
- **SECONDO L'ATTUALE GIURISPRUDENZA È TUTTO IL COMPORTAMENTO DEL SANITARIO AD ESSERE DISCIPLINATO**



RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL COLLEGIO

INFATTI

IL POTERE DISCIPLINARE SI ESERCITA:

- **SU SCORRETTEZZE E ABUSI POSTI IN ESSERE IN AMBITO PROFESSIONALE DAI PROPRI ISCRITTI**
- **OGNI ATTO DELLA VITA PRIVATA CHE LEDA IL DECORO DELLA PROFESSIONE**



RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL COLLEGIO

**CHI È SOGGETTO AD UN PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE DEL COLLEGIO???**

- **OSTETRICHE LIBERI-PROFESSIONISTE**
(art.3 DLgs.233/46)
- **OSTETRICHE DIPENDENTI DI STRUTTURA
PUBBLICA O PRIVATA** (per quest'ultime non esiste una
norma precisa in quanto spesso il procedimento disciplinare coincide
con le norme del codice comportamentale dei dipendenti pubblici e
privati; nonostante ciò manca la legittimità per la pubblica
amministrazione di valutare l'operato dell'ostetrica da un punto di
vista deontologico)



RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL COLLEGIO

**I collegi non possono esimersi dall'intervenire in via
disciplinare nei confronti dei loro iscritti in virtù
anche della Legge 42/1999**

PERCIÒ

**Ogni iniziativa disciplinare del Collegio deve ricercare
un giusto equilibrio tra le esigenze disciplinari del
Collegio e quelle organizzative dell'azienda
Sanitaria, ovvero deve agire d'intesa con l'Azienda
qualora si renda inevitabile l'adozione di
provvedimenti di maggiore gravità**



ESERCIZIO DELL'AZIONE DISCIPLINARE

COMPETE AL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COLLEGIO
PROMUOVERE IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI
SEGUENTI CASI:

1. D'UFFICIO
2. SU RICHIESTA DEL PREFETTO
3. SU RICHIESTA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

NEI CASI 2 E 3 IL CONSIGLIO DIRETTIVO È OBBLIGATO A
DARE INIZIO AL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE IN
QUALSIASI CASO, ANCHE SE L'ISTRUTTORIA
SOMMARIA AVVIATA DAL PRESIDENTE PUÒ DISPORRE
PER UN PROSIOGLIMENTO



ESERCIZIO DELL'AZIONE DISCIPLINARE

Il primo atto dell'istruttoria è l'audizione del sanitario interessato che potrà portare:

- Prove documentali a suo carico o discarico
- Prove testimoniali a suo carico o discarico

Il Presidente del Collegio ha potere discrezionale di ammettere o respingere i testi secondo il suo prudente giudizio

Tutte le testimonianze rese debbono essere verbalizzate dal Segretario e firmate dal Presidente, dal segretario e dai testimoni. Qualora i testimoni si rifiutassero di firmare, verrà segnalato nel verbale

L'azione disciplinare si prescrive in 5 anni, il giorno di inizio corrisponde alla data in cui si è verificato il fatto.

Se il procedimento disciplinare non inizia entro 5 anni dalla data del fatto cade in prescrizione



ESERCIZIO DELL'AZIONE DISCIPLINARE

Il primo atto dell'istruttoria è l'audizione del sanitario interessato che potrà portare:

- Prove documentali a suo carico o discarico
- Prove testimoniali a suo carico o discarico

Il Presidente del Collegio ha potere discrezionale di ammettere o respingere i testi secondo il suo prudente giudizio

Tutte le testimonianze rese debbono essere verbalizzate dal Segretario e firmate dal Presidente, dal segretario e dai testimoni. Qualora i testimoni si rifiutassero di firmare, verrà segnalato nel verbale

L'azione disciplinare si prescrive in 5 anni, il giorno di inizio corrisponde alla data in cui si è verificato il fatto.

Se il procedimento disciplinare non inizia entro 5 anni dalla data del fatto cade in prescrizione



PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Compete al Consiglio Direttivo del Collegio decidere se in base agli accertamenti preliminari svolti dal presidente si debba promuovere un procedimento disciplinare oppure se si debba disporre l'archiviazione

Nel caso si debba promuovere un procedimento disciplinare l'organo deve formulare gli ADDEBITI DA CONTESTARE, cioè debbono essere:

- Circostanziati (tempo, luogo, modalità del fatto contestato e ruolo dell'incolpato)**
- Concreti**
- Tempi di procedimento**
- Risultare da apposito verbale**



PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

**Il Consiglio Direttivo in sede disciplinare può essere composto non da
asta la maggioranza**

**La composizione determinata però nella prima seduta deve rimanere la
il procedimento**

**La seduta del consiglio disciplinare non è pubblica; è consentito al
esente nella prima fase quando il relatore espone i fatti al Collegio per
are o di fornire ulteriori chiarimenti**

L'incolpato po' farsi assistere da un difensore o esperto di fiducia

**Il procedimento si divide in due fasi: 1-il relatore svolge la propria
ene sentito, si procede all'assunzione delle prove ecc... 2-Camera di Consiglio,
disciplinare procede all'adozione delle proprie decisioni**

Tutto il procedimento deve essere verbalizzato e firmato

**Il giudizio disciplinare deve essere comunicato immediatamente, a cura
etto ed al Procuratore della Repubblica a mezzo raccomandata con ricevuta di**



PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE

La decisione presa deve essere redatta a parte

Deve contenere l'indicazione della data in cui è stata adottata, i fatti
ante, l'esposizione dei motivi che hanno indotto a tale decisione

Può essere redatta dal relatore o da altro componente del Collegio giudicante

La sanzione inflitta ha effetto trascorsi i termini per la sua impugnazione

La decisione deve essere sottoscritta da tutti i componenti del comitato
e conservato nell'ufficio di Segreteria del Collegio

La notifica della decisione va effettuata a mezzo raccomandata con ricevuta

I provvedimenti di sospensione e radiazione dall'albo, quando diventano
atti a tutti i Collegi delle Osetriche e alle autorità e agli enti destinatari degli albi
(Assessorati, FNCO...), questo per evitare che l'incolpato mentre è sospeso e radiato
scrizione provinciale



PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE

- Trascorsi 5 anni dal provvedimento di radiazione il sanitario può essere reinscritto purchè abbia tenuto una condotta irreprensibile e nel caso di condanna penale sia intervenuta la sua riabilitazione
- I provvedimenti disciplinari deliberati possono essere rivisti quando risultino viziati o per motivi di legittimità o per motivi di opportunità
- La revisione da parte del Collegio ha carattere discrezionale
- L'atto amministrativo di annullamento o di revoca vanno deliberati dal Collegio che ha deciso il provvedimento



SANZIONI DISCIPLINARI APPLICABILI

- **AVVERTIMENTO:** consiste nel diffidare il colpevole a non ricadere nella mancanza commessa
- **CENSURA:** è una dichiarazione scritta di biasimo per la mancanza o per il fatto commesso
- **SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE:** per la durata da uno a sei mesi, salvo che essa consegua di diritto a seguito di provvedimenti penali
- **RADIAZIONE DALL'ALBO**



SANZIONI DISCIPLINARI APPLICABILI

RADIAZIONE DALL'ALBO

- È automatica in presenza di condanne penali e di altri provvedimenti del giudice penale
- Consegue di diritto alla condanna per un delitto non colposo, per la quale la legge commina la pena della reclusione nel minimo a due anni e nel massimo cinque
- Consegue di diritto nei casi di interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore ai 3 anni
- L'interdizione dalla professione per uguale durata



SANZIONI DISCIPLINARI APPLICABILI



IMPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE

Contro le decisioni dei consigli Direttivi dei
Collegi
e
del
Comitato
Centrale
della
FNCO
è
ammesso
ricorso
o alla
COM



IMPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE

Il ricorso può essere proposto:

- **Dall'interessato**
- **Dal Procuratore della Repubblica**
- **Dal Prefetto**

**Se proposto dall'interessato, va notificato anche
al Collegio, al Prefetto ed al
Procuratore della Repubblica**



IMPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE

La decisione della Commissione Centrale può essere:

- Di rigetto del ricorso, in quel caso diviene esecutiva la sanzione inflitta anche se il sanitario ricorre in Cassazione
- Di accoglimento parziale del ricorso, nel qual caso la Commissione Centrale sostituisce con una propria sanzione quella precedentemente inflitta
- Di accoglimento pieno del ricorso per motivi di merito (annullamento del provvedimento disciplinare e il Consiglio Disciplinare può solo ricorrere in Cassazione) o per motivi formali (annullamento del provvedimento, ma il Consiglio Disciplinare può deliberare una nuova sanzione priva di vizi formali).



IMPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE

RICORSO IN CASSAZIONE

È AMMESSO RICORSO ALLA CORTE DI
CASSAZIONE PER MOTIVI GIURISDIZIONALI,
PER MOTIVI DI VIOLAZIONE DELLA LEGGE,
PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE

IL RICORSO DEVE ESSERE EFFETTUATO

ENTRO 60 GIORNI E NON HA EFFETTO
SOSPENSIVO



SEGRETO PROFESSIONALE

Risponde all'obbligo di garantire un
diritto del paziente/donna

Cioè

DIRITTO ALLA RISERVATEZZA



QUESTO DIRITTO E' PREVISTO:

- NEL CODICE PENALE ART. 622
- NEL CODICE DEONTOLOGICO
(rapporti con la persona assistita)
- LEGGE SULLA PRIVACY (L. n. 675 del
1996 - DLgs 135/1999)



ART. 622 DEL CODICE PENALE

"Chiunque, avendo notizia per ragione del proprio stato o ufficio o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punibile, se dal fatto può derivare un documento.....

Il delitto è punibile a querela della parte offesa"




"GIUSTA CAUSA"

Sono cause previste dalla legge, e per questo giuste:

- Denuncie all'autorità giudiziaria (referto, rapporto) (es: infanticidio, IVG al di fuori della legge, maltrattamenti in famiglia e a minori, abbandono di minori o incapaci, violenza sessuale...
- Denuncie sanitarie (es: denuncie dei nati deformati e degli immaturi)



- Rivelazioni in stato di necessità o per caso fortuito
- Per il consenso dell'avente diritto
- Informazioni all'autorità amministrativa (es: dichiarazione di nascita in assenza dei genitori oppure dichiarazione di morte quando mancano i congiunti)



ART. 200 DEL CODICE PENALE

Non possono essere obbligati a deporre su quanto conosciuto per ragioni del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria:

- a)
- b)
- c) I medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria
- d)



Se l'operatore professionale riveste la
qualifica di pubblico ufficiale o di
incaricato di pubblico servizio è tenuto
anche all'osservanza del **SEGRETO**
D'UFFICIO previsto e punito dall'art.
326 del Codice Penale



- Art. 359 c.p. "**Persone esercenti un servizio di pubblica necessità:** quali sono i privati che esercitano una professione sanitaria"
- Art. 357 c.p. "**Pubblici ufficiali:** coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria, amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e del suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi"
- Art. 358 c.p. "**Incaricati di Pubblico Servizio:** coloro i quali a qualsiasi titolo, prestano un servizio pubblico. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata dalle stesse norme della pubblica funzione.....con esclusivo svolgimento di semplici mansioni di ordine e dalla prestazione di opera meramente materiale"



QUINDI...

L'operatore sanitario che svolge una attività alle dipendenze e per conto dello stato o di altra pubblica amministrazione è pressochè costantemente incaricato di pubblico servizio e talora può rivestire anche il ruolo di Pubblico Ufficiale.



L'OSTETRICA

ricopre il ruolo di pubblico ufficiale quando redige il certificato di assistenza al parto oppure qualora risulti abilitata ad esprimere la volontà dell'ente ospedaliero nella procedura di ammissione all'intervento di interruzione di gravidanza....



ALTRE LEGGI CHE OBBLIGANO L'OSTETRICA AL SEGRETO PROFESSIONALE

- Legge 135/1990 Programma di interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS... "la comunicazione di risultati di accertamenti diagnostici diretti o indiretti per infezioni da HIV può essere data esclusivamente alla persona alla quale sono riferiti"
- Legge 194/1978 ...art.21 ribadisce l'obbligo del segreto sulla identità di chi ha fatto ricorso alle procedure ed agli interventi previsti dalla legge
- Legge 46/1996 "Norme contro la violenza sessuale" art.12.....



Lo scambio di dati e di notizie tra operatori sanitari come pure la divulgazione scientifica del caso non sono illeciti in quanto costituiscono trasmissione e non rivelazione di segreto professionale
(finalità terapeutiche o didattiche)



In ogni caso.....

Tutela al massimo grado del diritto alla riservatezza del paziente, evitando ad es. di proiettare la foto del soggetto durante le lezioni didattiche senza mascherarne il volto, ovvero di riportare dati anagrafici atti alla identificazione nelle pubblicazioni scientifiche.